

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La corretta convivenza civile e la tutela del patrimonio comunale sono disciplinate dal presente Regolamento in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia alle norme speciali e con le finalità dello Statuto.

Art. 2 Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" si intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi e il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata anche temporaneamente ad uso pubblico.

Art.3 Vigilanza per l'applicazione delle norme del presente regolamento

1. Le attività di controllo che assicurano il rispetto delle norme del presente regolamento, nonché di accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni in esso contenute, sono attribuite agli agenti e agli ufficiali della Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il Sindaco può conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana, anche ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Tali soggetti operano con riferimento ai procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dal presente regolamento; essi possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie per dar corso alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di polizia urbana.

3. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i responsabili preposti alle varie articolazioni amministrative, provvedono ad emanare, nei rispettivi ambiti di competenza, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Art. 4 Autorizzazioni, concessioni – Regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati sulla base del presente Regolamento si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse, e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione esercitata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare quelle già concesse per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso, e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali

2. Le relative richieste devono essere indirizzate all'Autorità Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modifiche, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente.

6. Tutte le occupazioni di suolo pubblico effettuate dai titolari di pubblici esercizi ed interessanti la sede stradale possono essere concesse in forma permanente.

Art. 5

Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Una copia di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per i quali sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Art. 6

Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca. Salvo speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

a) possono essere sospesi quando venga accertata una violazione alle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente:

b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;

c) sono revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi, previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità.

b) quando, senza il nullaosta del comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

c) con esclusivo riferimento ai permessi in deroga ai divieti di sosta e circolazione, qualora vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari ed oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio; in questi casi al titolare o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al competente ufficio comunale nel termine di 10 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

3. Ove si reputi necessario, l'Autorità Comunale può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO III CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 7

Diritti degli animali

1. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli, sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego o la specie o l'età.
2. È fatto assoluto divieto di detenere animali in spazi angusti, nonché detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico.
3. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità: in caso di animali in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, eventualmente avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, provvedono ai sensi del codice penale.
4. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di denutrizione, precarie condizioni di salute, evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti.
5. È fatto assoluto divieto di abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune.
6. È fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti ad eccezione di quelle effettuate da operatori del Comune o dalle ASL competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti. È consentito il soccorso di animali feriti o vaganti, quando sussista la necessità di un intervento immediato per la salvaguardia dell'incolumità dell'animale o per la sicurezza del traffico e delle persone, purché possa essere prestato in condizioni di sicurezza per il soccorritore, le persone e l'animale. Del soccorso prestato deve essere data tempestiva notizia al Comune o all'ASL.
7. Nel caso di cani tenuti alla catena questa dovrà avere una lunghezza di almeno m 4 (quattro) fissata ad una altezza da terra non superiore a m 1 (uno) oppure una lunghezza non inferiore a m 3 (tre) se collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5 (cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due).
8. Nel caso di cani tenuti in recinti, questi devono avere una superficie non inferiore a mq 9 (nove) e ogni recinto non può contenere più di 2 (due) cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane adulto in più, richiede un aumento della superficie del recinto di almeno mq 3; in ogni caso i cani tenuti all'aperto devono poter disporre di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto ove essi possano proteggersi dalle intemperie.
9. È fatto divieto di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche.
10. È vietato amputare le ali o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei.
12. È vietato trasportare animali nel baule dell'autovettura anche se questo viene mantenuto parzialmente aperto, salvo quando questo disponga di un impianto di aerazione del baule collegato con l'impianto centrale.
13. Il trasporto dei cani su mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente preposto al servizio.

Art. 8

Circolazione degli animali in genere

1. È vietato, lasciare vagare sulle aree pubbliche animali da cortile.

Art. 9
Equitazione

1. Sulle strade pubbliche e private soggette ad uso pubblico, l'esercizio dell'equitazione è consentito previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale.
2. Sulle altre aree e spazi pubblici è consentito l'esercizio dell'equitazione a condizione che non crei pericolo per le persone.
3. I conduttori dei cavalli dovranno provvedere alla pulizia del suolo pubblico dagli escrementi degli animali.

Art. 10
Animali non domestici

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 9, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale è vietato il transito di animali non domestici, ancorché ammaestrati, nel territorio comunale.
2. Tali animali dovranno in ogni caso essere bene assicurati e sorvegliati da un numero appropriato di conduttori, in modo tale da consentire il transito in condizioni di sicurezza per gli altri utenti della strada.

Art. 11
Detenzione degli animali

1. I detentori di animali in genere devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed agli altri animali. In particolare, durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

Art. 12
Cibo agli animali

1. La distribuzione di cibo agli animali liberi sul territorio quali, a titolo di esempio non esaustivo, le colonie di gatti, potrà avvenire utilizzando cibi umidi o secchi in perfetto stato di conservazione, che dovranno essere depositati in contenitori in modo da evitare che gli alimenti vengano a contatto con il suolo pubblico.
2. La persona che intende nutrire gli animali dovrà attendere in zona il termine del pasto onde provvedere a ritirare i contenitori, garantendo il ripristino e la pulizia del luogo.

Art. 13
Colombi "di città"

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbani, l'Autorità Comunale può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale, ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se non sono accompagnati da persona capace di custodirli.
2. I cani dovranno essere condotti con l'uso del guinzaglio; inoltre il detentore di un cane dovrà portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3. I cani di indole aggressiva dovranno inoltre essere condotti con il contemporaneo utilizzo di guinzaglio e museruola. I proprietari di tali cani dovranno stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
4. I conduttori dovranno impedire che i cani arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il conduttore o, in assenza di questi, il proprietario saranno ritenuti responsabili.
5. I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina.
6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni di addestramento;
 - b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;

c) i cani adibiti ai servizi di pubblica utilità.

7. Ad eccezione dei cani asserviti alla circolazione delle persone non vedenti, la conduzione di cani su aree pubbliche è subordinata ai seguenti obblighi per il conduttore:

a) portare al seguito idonei mezzi alla raccolta delle feci, prevedendo come dotazione minima un sacchetto di plastica o carta nel quale le deiezioni canine dovranno essere raccolte, rinchiuso e quindi collocate nei contenitori della nettezza urbana;

b) provvedere a ripulire immediatamente il suolo pubblico rimuovendo gli escrementi dell'animale ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.

8. È vietata la circolazione dei cani nelle aree in cui, attraverso idonea segnaletica, sia vietata la circolazione di tali animali.

Art. 15

Custodia dei cani nelle abitazioni

1. I cani all'interno di aree private non soggette a passaggio pubblico quali a titolo di esempio cortili chiusi, orti, giardini ecc. devono essere tenuti in modo da non arrecare alcun danno o molestia ai passanti; deve essere presente un idoneo sistema di recinzione che eviti ogni possibilità di contatto con chi transiti su area pubblica o privata confinante. Nel caso di luoghi comuni a più famiglie quali cortili comuni, è obbligatoria la museruola se i cani sono tenuti liberi.

2. Il proprietario o detentore di cani deve adottare gli opportuni accorgimenti al fine di evitare la produzione di rumori incomodi per le persone.

Art. 16

Norme di rinvio

1. Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari dell'ASL.

2. Per la prevenzione del randagismo – tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia.

TITOLO IV

QUIETE PUBBLICA

Art. 17

Rumori nelle case

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere fatte funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

6. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

7. In caso di recidiva nell'arco del biennio per le violazioni del comma 3, le sanzioni previste sono triplicate.

Art. 18

Orario per attività "rumorose"

1. Nell'ambito dei limiti massimi di emissione e immissione previsti dalla normativa speciale, l'esercizio di arti e attività che producano rumori incomodi per le persone è consentito nei giorni feriali nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.30;

- dalle ore 14.00 alle ore 19.30.

2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi a richiesta degli esercenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica della zona ma non potrà comunque essere consentito dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

3. Sarà sempre facoltà dell'Autorità Comunale vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi.

4. Alle aziende ed agli stabilimenti che per esigenze produttive, operano in orari notturni, è consentito utilizzare in tali orari i propri macchinari a condizione che siano rispettati i limiti di rumorosità espressamente stabiliti per la zona in cui sono ubicati. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è comunque subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

5. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizioni al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui alla Legge quadro in materia n. 447 del 26.10.95 e successive integrazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità; le violazioni alle norme del presente comma saranno sanzionate ai sensi della Legge 447 del 26.10.95.

6. L'utilizzo di strutture ed attrezzature costituenti le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti o bevande, anche se autorizzate in forma permanente, non è consentito oltre l'orario di chiusura del pubblico esercizio.

7. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere comunque imposte limitazioni più restrittive, in relazione alle esigenze di tutela della quiete pubblica.

9. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.30 ad eccezione dei mezzi di servizio di nettezza urbana e ad eccezione dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Art. 19

Spettacoli e trattenimenti

1. Fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga rilasciate dall'Amministrazione comunale in occasioni particolari, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono far sì che suoni e rumori non vengano uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8 nel periodo da ottobre a maggio e tra le ore 24 e le ore 8 nel periodo da giugno a settembre.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Ai responsabili dei circoli privati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 20

Lavori nelle abitazioni

1. I lavori edilizi o l'installazione di impianti nelle civili abitazioni sono consentiti dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 nei giorni festivi.

Art. 21

Rumori fastidiosi

1. Sono vietati i rumori fastidiosi, sia di giorno che di notte; a titolo esemplificativo sono considerati tali le grida, gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili a volume tale da creare disturbo alle persone.

2. L'Autorità Comunale può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

TITOLO V DIVIETI

Art. 22

Comportamenti vietati

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) Collocare addobbi, festoni, luminarie, ovvero alterare o occupare anche occasionalmente con qualsiasi oggetto comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere, anche per quanto riguarda gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, senza apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale;

b) Scuotere tappeti, stuoie, stracci, materassi e simili, sul suolo pubblico o su aree soggette a pubblico transito quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.;

c) Depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il soggetto beneficiario della pubblicità.

d) Eseguire qualsiasi attività che provochi gocciolamento sulla pubblica via;

e) Compiere operazioni di pulizia di vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti negozi, esercizi e abitazioni quando ciò crea pericolo e intralcio ai passanti;

f) Lavare veicoli.

g) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

h) Praticare giochi ed attività ricreative di qualsiasi genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, causando incomodo per le persone.

i) Sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze e nei marciapiedi, nonché sedersi sotto i portici, sui rilievi monumentali, luoghi di culto e scalinate di pertinenza recando intralcio e disturbo ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

l) Importunare i passanti con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e servizi.

m) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è soggetto ad autorizzazione. Nel caso l'evento sia anche di natura imprevedibile, l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico va immediatamente comunicata ai competenti uffici comunali che provvederanno ad emettere regolare autorizzazione;

n) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

o) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- p) Tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- q) Affiggere o collocare adesivi o mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
2. In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 5 anni devono essere sempre accompagnati;
3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti della biblioteca civica, e' vietato ai frequentatori della stessa porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati e queste hanno l'obbligo di ottemperare.

Articolo 23

Sosta prolungata di veicoli

1. E' vietato lo stazionamento su suolo pubblico di veicoli che rimangono inutilizzati per lunghi periodi, quali ad esempio gli autocaravan che vengono fatti stazionare nel periodo autunnale ed invernale. Il rimessaggio di tali veicoli va fatto esclusivamente in luoghi privati. Per lunghi periodi si intendono quelli superiori a due mesi. Questo per evitare di sottrarre spazi per la sosta ai veicoli che vengono regolarmente utilizzati.
2. In deroga a quanto sopra, i soli residenti in Garlate possono lasciare in sosta prolungata i veicoli di loro proprietà, purché nel rispetto delle norme del Codice della Strada, nel parcheggio di via Madonna delle Rose, in quello sito in via Statale nei pressi del civico 2000 e in quello sito all'intersezione tra via Figina e via Barzago.

Art. 24

Atti contro il decoro e la decenza

1. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale che possano offendere la pubblica decenza nonché soddisfare le naturali esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. Nei luoghi pubblici o in vista del pubblico è vietato compiere atti o esporre cose, contrari al pubblico decoro o all'igiene o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti .
3. È vietato esporsi nelle vie, negli esercizi e nelle aree destinate ad uso pubblico in costumi indecorosi.

Art. 25

Vasche e fontane

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.
2. È altresì vietato bagnarsi nelle fontane e vasche pubbliche.
3. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi o altri espedienti.

Art. 26

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia di danneggiamento, è proibito manomettere, alterare, rimuovere, imbrattare con scritti, affissioni e disegni, gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri in genere, e qualsiasi altro elemento di arredo urbano che deve essere sempre utilizzato correttamente.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza, imprudenza, imperizia qualsiasi manufatto pubblico.
3. Il Sindaco ordina l'eliminazione dei deturpamenti al responsabile; se il responsabile non è stato individuato, potrà concordarne l'eliminazione con il proprietario dell'immobile.
4. In casi di particolare gravità, per motivi di ordine, decoro o di opportunità, qualora il responsabile non sia stato individuato e non venga raggiunto un accordo con il proprietario, il Sindaco potrà ordinargli l'eliminazione dei deturpamenti.

5. Qualora i destinatari dell'ordinanza non provvedano nei termini eventualmente stabiliti dall'Autorità Comunale, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso, con rivalsa nei loro confronti.

Art. 27

Giardini e parchi pubblici – divieti e limitazioni

1. Nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aiuole è fatto divieto di:
 - a) Circolare e sostare nella parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate speciali deroghe ai velocipedi;
 - b) Cogliere fiori o staccare rami di piante o arbusti;
 - c) Introdurre veicoli sugli spazi erbosi.
2. Salvo quanto previsto dal Codice Penale in materia, nei giardini, parchi pubblici ed aiuole è vietato:
 - a) Danneggiare in qualsiasi modo prati, alberi, arbusti ed elementi di arredo urbano, guastare o smuovere gli avvisi scritti, paletti di sostegno e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi, nonché danneggiare i pavimenti;
 - b) Trattenersi all'interno dopo l'orario di chiusura, se previsto;
 - c) Sedersi sugli schienali delle panchine, dormirvi o appoggiare i piedi sul piano delle stesse;
 - d) Effettuare, al di fuori degli spazi appositamente preposti, giochi che possano creare molestie alle persone;
 - e) Accendere fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.
3. E' inoltre obbligatorio il rispetto delle regole eventualmente disposte dall'Autorità comunale con apposita segnaletica.

Art. 28

Ulteriori divieti – Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dall'art. 27 del presente regolamento, sono vietate manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura che non abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità Comunale 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, attività o spettacolo.

Art. 29

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, nelle aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art. 30

Circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati

1. Senza autorizzazione è vietato:
 - 1) Circolare fuoristrada con mezzi motorizzati
 - 2) Predisporre impianti fissi anche su terreni privati per la circolazione fuori strada di veicoli a motore;
 - 3) Allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare e manifestazioni anche a carattere occasionale o estemporaneo da disputare con i mezzi motorizzati, idonei alla circolazione fuori strada, anche su sentieri e mulattiere.
- In deroga ai divieti sopra indicati e' consentita la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati:
- a) Adibiti all' effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;

- b) Di soccorso e di vigilanza antincendio ed in servizi di istituto in dotazione agli organi statali regionali provinciali e comunali nonché agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;
- c) Destinati alle attività dei parchi ovvero utilizzati per la manutenzione delle relative attrezzature;
- d) Utilizzati per attività di soccorso e antincendio;
- e) Utilizzati per il trasporto di persone portatrici di handicap.

In ogni caso l'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente tra le ore 20.00 e le ore 08.00.

In modo particolare è vietato:

- ✓ Usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- ✓ Accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- ✓ Effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- ✓ Trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- ✓ Utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo.

TITOLO VI SICUREZZA PUBBLICA

Art. 31

Lavori Artigianali

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge su suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti.

Art. 32

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Questore e al Sindaco almeno 3 giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso all'Autorità Comunale dovrà essere dato almeno 15 giorni prima.

3. Esclusivamente per manifestazioni connesse ad eventi o circostanze di natura straordinaria, l'Autorità Comunale potrà accettare le istanze degli organizzatori anche in deroga ai termini di cui sopra.

Art. 33

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio o comunque soggetta ad uso pubblico, deve essere prontamente segnalato ai passanti dal proprietario, il quale deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità di persone ed animali. Il proprietario deve altresì provvedere alla riparazione del guasto a proprie spese e segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

TITOLO VII NETTEZZA PUBBLICA

Art. 34

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, che possano creare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I proprietari e i conduttori di immobili, sono obbligati allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti le proprie abitazioni.
8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 35

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone, salvo sia stata ottenuta l'autorizzazione di tutti i comproprietari.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali e' frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli

muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, e' vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 36

Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

3. I rifiuti per i quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;

7. E' vietato depositare rifiuti domestici all'interno dei cestini e dei cassonetti pubblici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

8. I rifiuti vanno depositati all'esterno delle proprie abitazioni non prima delle ore 20:00 della sera che precede il giorno previsto per la raccolta. Qualora i sacchi, per qualsiasi motivo, non venissero ritirati dalla ditta incaricata devono essere recuperati da colui che li ha depositati entro le ore 20:00 del giorno stesso.

Art. 37

Distribuzioni foglietti

1. È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico, distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti con modalità tali che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini, fatte salve le norme specifiche in materia.

Art. 38

Materiale maleodorante

1. Dovranno essere vietate esalazioni di odori sgradevoli o molesti.

2. Ad eccezione delle ramaglie derivanti da lavorazioni all'interno di fondi agricoli, è vietato bruciare sterpi, rifiuti o altro materiale e sono altresì vietate le accensioni di fuochi domestici (es. barbecue) quando creino danno o molestia per le persone.

3. Le operazioni di concimazione con letame e reflui zootecnici in orti, giardini, e fondi agricoli situati a meno di 100 metri dalle abitazioni private, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo di 24 ore dalla posa del concime.

Art. 39

Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal regolamento locale di igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissione di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestie alle persone.

Art. 40

Contenimento dei gas di scarico dei veicoli a motore

1. Sulle strade e sulle aree pubbliche all'interno del territorio comunale i conducenti dei veicoli a motore devono provvedere a spegnere il motore durante l'arresto del veicolo quando, per cause inerenti la circolazione o di diversa natura, non sia possibile riprendere la marcia con immediatezza.

2. Parimenti i conducenti devono provvedere a spegnere i motori dei veicoli durante la fermata nei casi in cui la stessa non sia eseguita per esigenze di brevissima durata. Si riporta una elencazione non esaustiva delle situazioni di circolazione in cui i motori dei veicoli devono essere spenti:

- ✓ Veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico delle merci
- ✓ Veicoli fermi con il motore acceso per alimentare gli apparati di refrigerazione / riscaldamento dell'abitacolo
- ✓ Veicoli fermi in coda per lavori stradali
- ✓ Veicoli fermi a causa di blocchi stradali per competizioni sportive su strada.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli in servizio di polizia, soccorso, antincendio nonché a veicoli speciali, macchine operatrici quando l'accensione del motore sia funzionale all'esecuzione di particolari lavorazioni a cui veicoli sono adibiti.

4. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo gli autocarri dotati di attrezzature speciali quando l'accensione del motore sia funzionale all'utilizzo di dette attrezzature.

TITOLO VIII

TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE

Art. 41

Taglio rami e siepi sporgenti e alberi a rischio di caduta

1. Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico è fatto obbligo:

- di eseguire la potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclopedonali;
- di eseguire la potatura di siepi e piante poste in prossimità di curve o incroci in modo da contenerne l'altezza non oltre 1 metro dal piano stradale;
- di eseguire la rimozione nel più breve tempo possibile di alberi o ramaglie caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;
- di assicurare la regolare manutenzione dei tombini di raccolta dell'acqua piovana ubicati in area privata ed in particolare la rimozione di foglie e altri residui che impediscono il normale deflusso dell'acqua piovana;
- di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la superficie di proprietà, di ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, foglie, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- di eseguire il taglio delle piante a rischio di caduta;

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 42 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267.

Oltre alle sanzioni pecuniarie previste, può conseguire la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per le violazioni delle norme del Regolamento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.00 a euro 500,00 come disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, con le modalità dell'articolo 16 comma 1 della Legge 689/1981, ove non diversamente stabilito dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 16 c. 2 della Legge 689/1981, fatto salvo quanto disposto dalla Legge 94/2009.

Art. 43 Conseguenze pregiudizievoli

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

2. In caso di inadempienza l'Autorità Comunale ordinerà al trasgressore di ottemperare all'eliminazione della conseguenza pregiudizievole.

3. L'inottemperanza al provvedimento dell'Autorità Comunale comporterà l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa nella misura prevista per la corrispondente violazione regolamentare. In tal caso l'Autorità Comunale potrà provvedere addebitando le spese sostenute al trasgressore o all'obbligato in solido.

Art. 44 Abrogazione delle norme preesistenti

1. Con l'approvazione del presente regolamento di Polizia Urbana si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie o contenute in Ordinanze Sindacali di contenuto generale riguardanti le stesse materie.

Art. 45 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Regolamento approvato con delibera di C.C. in data 30-11-2009